

TI_GERICHTE 60.2009.190 vom 22. Juni 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-06-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2009.190

FR: TI_GERICHTE 60.2009.190 du 22 juin 2009

IT: TI_GERICHTE 60.2009.190 del 22 giugno 2009

Regeste

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo

Erwägungen

E. 1

con la quale aveva postulato il primo congedo (decisione 28.4.2009, inc. _____).

E. 1.2

Giusta l'art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti dall'art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP. Il gravame 11/12.5.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

E. 2

. 2.1. La materia inerente la concessione o il diniego di un congedo è disciplinata dal diritto federale dall'1.1.2007, ovvero dall'entrata in vigore della revisione della parte generale del CP; in precedenza era regolamentata dai concordati conclusi tra i cantoni.

E. 2.2

Giusta l'art. 75 cpv. 3 CP il regolamento del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto; questo piano contiene, tra l'altro, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2. ed., Basilea 2007, n. 19 ss. ad art. 75 CP). Le relazioni sono regolamentate dall'art. 84 cpv.

E. 2.3

La materia è inoltre disciplinata dall'art. 45 del regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, secondo il quale “ il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico ”.

L'esecuzione delle pene è regolamentata, pure, dal concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del 10.4.2006 [e dal regolamento 25.9.2008 emanato dalla Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (art. 5 cpv. 1 lit. a: un'autorizzazione di uscita, un congedo o un permesso possono essere concessi se, tra gli altri presupposti, il richiedente ha scontato almeno un terzo della pena)] e dal regolamento del penitenziario di Stato del Cantone Ticino del 3.12.1998 / 1.1.1999 [“ Il congedo non è un diritto del carcerato ” (art. 78 RCPT); “ Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un terzo della

pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario ” (art. 80 cpv. 1 RCPT)]. La soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 5 cpv. 1 lit. a del regolamento e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare ragionevole, conforme ad un regime progressivo della pena e soprattutto al principio della proporzionalità. Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni, può essere giustificato [quale prassi d’applicazione, il Consiglio di vigilanza aveva infatti stabilito in data 14.6.2002 che, per certi detenuti (ad esempio stranieri espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai 7/12 della pena].

E. 2.4

In ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva. Il giudice dell’applicazione della pena dovrà di conseguenza analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi). 3 . 3.1. Il giudice dell’applicazione della pena ha respinto, con decisione 28.4.2009, la domanda di concessione di un primo congedo. Nel suo giudizio, qui impugnato, ha ritenuto, in particolare, che se “ (...) vuole avere realmente la possibilità di ricevere un congedo, come ben indicato dal perito, RI 1 dovrà impegnarsi nell’ambito di una terapia di carattere principalmente comportamentale che gli permetta di confrontarsi con i delitti perpetrati ed anche con il bilancio personale oggi decisamente insufficiente. Nell’ambito di questa terapia medico-psicologica, se vi sarà un’indicazione in questo senso da parte dei terapeuti, si potrà entrare nel merito di un primo congedo, che dovrà comunque avere una chiara valenza terapeutica, ed essere seguito da adeguati rapporti. Sino a quel momento la concessione di congedi appare decisamente prematura, a ragione dell’alto rischio di recidiva tuttora persistente ed accertato anche dalla perizia psichiatrica ” (decisione 28.4.2009, p. 9, inc. _____). 3.2. RI 1 reputa che il giudice dell’applicazione della pena abbia ripreso alcuni passaggi della perizia 9.4.2009 del dr. med. _____ in maniera incompleta e senza considerare le sue conclusioni; in particolare, il giudice avrebbe ritenuto che soffra di disturbo della personalità antisociale (mentre il perito avrebbe rilevato tratti dissociali) e che presenti un grave rischio di recidiva specifica anche con riferimento a reati con l’uso di violenza (mentre il perito avrebbe concluso per un rischio di grado medio in generale, moderato per i reati violenti e piuttosto basso per azioni violente nei confronti di terzi); inoltre, il giudice avrebbe sorvolato sul fatto che il perito ha ritenuto alto il rischio di recidiva qualora viva una situazione di particolare elevato stress. Il perito avrebbe asserito che non c’erano controindicazioni per iniziare con degli allentamenti progressivi del regime carcerario, in particolare per quanto riguardava i congedi, seguiti da un assistente sociale. Il perito avrebbe di conseguenza reputato che a RI 1 andassero concessi congedi di alcune ore, con l’indicazione di norme di comportamento e con il sostegno – al suo rientro in carcere – dell’assistente sociale di riferimento. 3.3. Il dr. med. _____ – nel suo rapporto – ha ritenuto che RI 1 non presentasse disturbi psichici (p. 24 ss. / risposta al quesito 5.1.1, p. 34); il qui ricorrente manifestava “ antisociale Persönlichkeitszüge ” (che non sfociavano in un disturbo di personalità antisociale) [p. 24 ss. / risposta al quesito 5.1.1, p. 34]. Ha reputato che il perito, qui ricorrente, mostrasse

una “ (...) Persönlichkeit mit vor allem manipulativen Zügen, die gewisse Einschränkungen im Bereich der Empathiefähigkeit zeigt, mit einer gewissen Impulsivität. Darüber hinaus hat sich über lange Zeit ein kriminogenes Verhaltensmuster gezeigt ” (p. 30). Il perito, con riferimento al pericolo di recidiva, ha concluso – dopo avere esaminato la questione con tre diversi strumenti di prognosi – per l’esistenza “ eines mittelgradig erhöhten Rückfallrisikos ” (p. 33). Rispondendo al quesito 5.2.1 (p. 34/35) [“ dal punto di vista psichiatrico forense, presenta il periziando un fondato pericolo di commettere nuovi reati? ”] ha indicato che “ der Expl. zeigt nach wie vor ein relativ hohes Risiko für die Begehung neuer Straftaten im Sinne von Raub und Einbruchsdiebstählen. Da er nach wie vor unbehandelt ist, ist die Gefahr neuerlicher gleich gelagerter Straftaten im Bereich der Basisraten von in der Literatur genannten 10 bis 25% ”. Ha esposto che – in merito alla domanda sulla prognosi – occorre, anzitutto, chiarire in quali condizioni una persona poteva diventare recidiva: con riferimento al ricorrente si poteva ritenere, dal profilo peritale, “ (...) dass die Gefahr eines erneuten Rückfalles in die Delinquenz besonders hoch ist wenn er keiner geregelten Tagesstruktur nachgeht, er in finanzielle Schwierigkeiten kommen sollte und wenn es zu Problemen in der Partnerschaft kommen sollte, einerseits aufgrund der Erkrankungen der Ehefrau, andererseits aber auch aufgrund eventuell falscher gegenseitiger Erwartungen ” (p. 33). A suo dire, il pericolo di nuovi reati contro il patrimonio – in queste condizioni – poteva “ (...) deutlich erhöht sein. Auch die Gefahr von neuen Raubüberfällen ist erhöht. Die Gefahr der Tötlichkeit gegenüber Dritten ist derzeit als eher gering anzusehen. Sollte es jedoch zu einem erneuten Abgleiten in die Kriminalität kommen, ist auch diese Gefahr dann wieder deutlich erhöht” (risposta al quesito 5.2.2, p. 35). Il dr. med. _____ ha reputato che i suddetti fattori di rischio per una futura delinquenza di RI 1 “ (...) können mit Hilfe einer deliktorientierten Therapie und einer therapeutischen Auseinandersetzung mit der Tatsache, fast die Hälfte des Lebens im Gefängnis verbracht zu haben, das heisst, bestimmte Dinge im Leben verpasst zu haben, die auch nicht mehr nachholbar sind, vermindert werden ” (p. 33/34). In particolare, “ zur Verbesserung der Prognose sollte, (...), eine deliktorientierte Therapie während der Haft eingeleitet werden. (...) Da sich die Gefahr neuerlicher Delinquenz vor allen Dingen im Rahmen unbefriedigender Lebenssituationen stark erhöhen dürfte, steht aus gutachterlicher Sicht langsamen therapeutisch und sozialarbeiterisch begleiteten Lockerungen mit Einholung von Berichten, wie es auch fremdanamnestisch im Urlaub gegangen ist, nichts im Wege. Erst im Rahmen des vertieften Kontaktes mit seiner Familie wird es dem Expl. möglich sein, mögliche Problembereiche zu erkennen und dann auch zu bearbeiten” (p. 34). Era necessario, a suo giudizio, “ (...) einer langsamen, am besten therapeutisch und sozialpädagogisch begleiteten Lockerung, welche auch den Aufbau eines sozialen Netzes zum Ziel haben sollte ” (risposta al quesito 5.2.4, p. 36). Il perito ha reputato prematura la liberazione condizionale. 3.4. Il giudice dell’applicazione della pena, come esposto, ha ritenuto che RI 1 doveva anzitutto impegnarsi in una terapia; avrebbe potuto esaminare la concessione di un primo congedo – che avrebbe dovuto avere valenza terapeutica – solo qualora i terapeuti avessero dato un’indicazione in questo senso. Il perito non è stato esplicitamente interpellato sull’opportunità, dal profilo psichiatrico forense, di concedere al qui ricorrente un primo congedo; non si è pertanto specificatamente espresso in merito. Ha tuttavia parlato di “ therapeutisch und sozialarbeiterisch begleitete Lockerung ” (p. 34), posto come RI 1 poteva affrontare – e di conseguenza elaborare – le situazioni di stress (che potevano aumentare il pericolo di recidiva) solo nell’ambito di approfonditi contatti con la famiglia e con la moglie. Il dr. med. _____ sembra quindi avere dato l’indicazione di un allentamento

del regime carcerario fin da subito, proprio per permettere il confronto con situazioni di stress: non si esprime espressamente circa le modalità ed in particolare su eventuali congedi. L'indicazione non è tuttavia sufficientemente chiara: il fatto che sembri che il perito giunga a questa conclusione non basta, evi-dentemente, per accogliere il gravame presentato da RI 1. Questi, come ritenuto da questa Camera nel giudizio 1.4.2008 (inc. _____) [confermato dal Tribunale federale il 24.6.2008 (inc. _____)] e dal perito qualora dovesse cadere nella criminalità (risposta al quesito 5.2.2, p. 35), è infatti (ancora) pericoloso per terzi: non si può di conseguenza, manifestamente, fondare l'alleggerimento del regime carcerario su ciò che il perito potrebbe avere detto, ipotizzando il suo pensiero. In queste circostanze, gli atti devono essere ritornati al giudice dell'applicazione della pena affinché chieda al dr. med. _____ di esplicitare il concetto di "Lockerung" menzionato nel suo rapporto peritale 9.4.2009, in particolare di indicare se ritiene opportuno – dal profilo psichiatrico forense – che la terapia da lui auspicata sia, fin da subito, accompagnata da congedi. Il giudice dell'applicazione della pena riesaminerà, poi, la domanda di primo congedo; qualora volesse scostarsi dalle conclusioni del perito, dovrà spiegarne le ragioni (decisione TF 6B_98/2008 del 27.6.2008) in ossequio al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. (decisione TF 6B_153/2009 del 3.4.2009). 3.5. RI 1 rileva che – sebbene ripetutamente domandato – non esiste (ancora) un piano di esecuzione della sanzione [che contiene (anche) indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà (art. 75 cpv. 3 CP)]. Il fatto che, oggi, ci sia agli atti un rapporto peritale (che, come indicato, dovrà nondimeno essere completato) rispettivamente che il ricorrente sia intenzionato a sottoporsi a terapia (come raccomandato dal perito) permette invero di cominciare ad allestire il piano di esecuzione della sanzione, che – a giudizio di questa Camera – non può (più) essere procrastinato. La preparazione del piano costringerà infatti RI 1 a concretamente pensare al suo futuro fuori dal carcere e quindi a confrontarlo con potenziali situazioni di stress (ciò che permetterà alle competenti autorità di ulteriormente valutare il pericolo di recidiva). 4. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili ridotte. Per questi motivi, richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP, 339/340/341 CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza la decisione 28.4.2009 del giudice dell'applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. _____) è annullata ai sensi dei considerandi. §§ Gli atti sono ritornati al giudice dell'applicazione della pena, che – acquisito agli atti il complemento peritale del dr. med. _____, garantito a RI 1 il diritto di essere sentito – si (ri)pronuncerà sull'istanza di primo congedo. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, _____, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF). 4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
La segretaria

E. 6

CP: " Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati " (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 19 ss. ad art. 84 CP). Come chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale, questa norma – ossia l'art. 84 cpv. 6 CP –

viene a colmare una lacuna del precedente diritto. Essa fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali d'esecuzione penale; come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura di consultazione dell'avamprogetto (con riferimento all'art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente, in particolare in merito al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva (FF 1999 p. 1799 s.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.